

Avv. Graziangela BERLOCO
Via G. Tritto, 5 (ang. Via T. Mercadante)
70022 ALTAMURA - Tel/Fax 080 3142843
e-mail: avv.berloco.grazia@gmail.com



Tribunale Ordinario di Foggia
Sezione Lavoro

Udienza del 4.11.2014

N. 10755/12 COND.
N. 9722/2011 RG
P. 5582R CROW.

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

IL GIUDICE DI FOGGIA

Dr. Emanuele Mancini quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

TRA

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, rappr.to e difeso dagli Avv.ti G. Berloco e ~~XXXXXXXXXXXX~~ per procura in
atti

Ricorrente

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, e **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la PUGLIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Bari alla via Melo, n.97,

RESISTENTI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (ricorrente), dipendente del Ministero resistente, assunto con contratti a tempo determinato in qualità di Ata non di ruolo sin dall'anno scolastico 2000, conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) per domandare l'accertamento dell'anzianità maturata a far data dal 1° settembre 2000 (anno scolastico 2000/2001) ed il relativo

diritto ad una retribuzione superiore; conseguentemente, domanda la condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive.

In particolare, la ricorrente lamentava la disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo indeterminato, per i quali è prevista l'applicazione delle tabelle del CCNL 29.11.2007, ed i lavoratori a tempo determinato, cui nulla è riconosciuto, ritenendo tale situazione ingiustificata e, pertanto, in contrasto con il disposto di cui all'art.6 d.lgs.368/01.

Instauratosi il contraddittorio tra le parti, il MIUR eccepeva la prescrizione quinquennale, l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande, concernenti periodi di servizio anteriori al 10/07/2001, nonché l'infondatezza del ricorso, in quanto l'applicazione indiscriminata della direttiva comunitaria 1999/70/CE provocherebbe una serie di salti logici e di incompatibilità giuridiche con il sistema scolastico italiano


Il ricorso merita accoglimento per le seguenti ragioni.

Occorre premettere che il sistema di reclutamento del personale scolastico, sia docente sia amministrativo, presenta un proprio e complesso quadro normativo che detta minuziosamente i criteri e le regole per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee: si allude in particolare all'art. 4 commi 1, 2, 3 e 11 della L. n. 124/1999 e alla disciplina regolamentare dettata dai DD.MM. n. 201/2000 e n. 131/2007 per il personale docente e n. 430/2000 per il personale ATA.

La legge detta, poi, i criteri per l'accesso ai ruoli attraverso il c.d. sistema del doppio canale: tale accesso ha luogo infatti per il 50% dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti previste (v. in particolare gli articoli 399 e 400 del D.Lgs. n. 297/1994 per il personale docente e le analoghe discipline per il personale ATA dettate dagli articoli 554 e ss. dello stesso decreto).

La successiva normativa ha, poi, trasformato le graduatorie permanenti disciplinate dalle norme appena indicate in graduatorie ad esaurimento (v. art. 1 comma 695 lettera c) della legge n. 296/2006).

Nel merito, il ricorrente richiede il riconoscimento del diritto a percepire integralmente le differenze retributive correlate all'anzianità lavorativa.



Sostiene, invero, che l'attribuzione di una retribuzione di prima fascia al momento della stipulazione di un successivo contratto di lavoro a tempo determinato concreta una violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola n. 4 dell'Accordo Quadro attuato alla citata direttiva 1999/70.

Al riguardo deve richiamarsi l'art. 42, comma 1 della legge n. 312/80 prevede che: *"il presente titolo si applica al personale statale della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato, che svolge le funzioni proprie dell'attuale personale: ispettivo tecnico-periferico; direttivo; docente; educativo, non docente"*.


Meno pertinente appare, invece, il riferimento all'art. 53, comma 3 della legge n. 312 del 1980 secondo cui: *"al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1 giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale"*.

Infatti, tale norma esclude dal suo ambito di applicabilità *"in ogni caso le supplenze"*. Nel riconoscere il beneficio degli aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato, infatti, stabilisce espressamente che tale beneficio non possa essere riconosciuto a chi presti la propria attività lavorativa in virtù di incarichi attribuiti volta per volta, con interruzioni tra un incarico e l'altro, categoria di personale alla quale appartengono gli odierni ricorrenti.

La norma invocata infatti riguarda, invece, soltanto i docenti con incarico a tempo indeterminato, ai sensi della legge n. 282 del 1969.

Maggiormente aderente al caso di specie, appare, invece, il riferimento alla contrattazione collettiva, laddove in essa si collega il riconoscimento degli incrementi retributivi alla maturazione di una determinata anzianità di servizio.

Tale prospettazione appare, peraltro, in sintonia con l'orientamento giurisprudenziale che, sul punto, si ritiene di condividere (cfr. Corte di Appello Milano Sez. Lav. sent. N.566 del 20 Aprile 2012; Corte di Appello Genova sent. N.743 del 13 luglio 2011; Corte di Appello Torino sent. N.115 dep. Il 29 Marzo 2012; Corte di Appello L'Aquila 15.3.2012).



Infatti, la clausola 4 dell'Accordo Quadro, intitolata "Principio di non discriminazione", prevede, nei suoi punti 1 e 4: *"Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive:*


I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive".

La Corte di Giustizia ha avuto modo di pronunciarsi nella materia ora in discussione con la sentenza 13.9.2007 n. 307 Del Cerro Alonso e con la sentenza n. 444 del 22.12.2010 Gavieiro-Torres.

La CGUE ha precisato che *"la clausola, punto 1, dell'accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. Il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice... (punto 78 sent. Gavieiro-Torres): ... si deve rammentare che gli amministrati qualora siano in grado di far valere una direttiva nei confronti dello Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale questo agisce, come datore di lavoro o come pubblica autorità ..."* (punto 82 sentenza Gavieiro).

Si deve, quindi, concludere che il giudice italiano debba applicare, attesa la superiorità nella gerarchia delle fonti, la norma comunitaria in esame, di per sé sufficientemente precisa e direttamente applicabile nei confronti dello Stato pur in qualità di datore di lavoro privato.

Ciò posto, la Corte di Lussemburgo ha pure chiarito che *"la nozione di "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4 punto 1...deve essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato: la clausola 4, punto 1, deve essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a*




tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale ed il datore di lavoro interessato” (cfr. sentenza Del Cerro Alonso).

Inoltre, ribadendo questi principi nella sentenza Gavieiro, la CGUE ha affermato che *“la mera circostanza che un impiego sia qualificato come di ruolo in base all’ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l’efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell’Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri ... (punto 43); la nozione di “condizione oggettiva” richiede che la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità di trattamento risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria...” (punto 55).*

Applicando i principi desumibili dalle richiamate decisioni della Corte di Giustizia (principi recentemente ribaditi nella sentenza 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C-302/2011 a C-305/2011 VALENZA ROSANNA) deve riconoscersi, in forza della diretta applicazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro, il diritto dei ricorrenti a percepire (con la conseguente condanna del MIUR) le differenze retributive in ragione delle rispettive anzianità maturate e considerati, a tal fine i contratti di lavoro a tempo determinato indicati nei rispettivi ricorsi.

Deve osservarsi che nemmeno l’esigenza di flessibilità nel settore scolastico, richiamata dal MIUR, può consentire di escludere il personale con contratto a termine dal diritto agli scatti di anzianità.

Si tratta, infatti, di elementi che non possono rientrare, ad avviso di questo Giudice e alla luce dei richiamati principi affermati dalla Corte di Giustizia, fra le condizioni oggettive che giustificano una disparità di trattamento. D’altra parte, il fondamento degli scatti di anzianità va principalmente ravvisato nel miglior apporto lavorativo che deriva dall’esperienza del lavoratore; e tale circostanza ricorre anche nel caso del lavoratore a tempo determinato assunto in forza di reiterati contratti.



Per le suesposte considerazioni e tenuto conto che il ricorrente limita la propria domanda agli ultimi cinque anni di servizio, intendendo in tal modo prevenire l'eccezione di prescrizione di parte resistente, il ricorso deve essere integralmente accolto.

Con riguardo al *quantum debeatur*, appare corretto il conteggio allegato al ricorso da parte ricorrente, in quanto frutto di una valutazione completa e accurata nonché di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame, oltre a non essere oggetto di precisa contestazione da parte dell'odierna resistente.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, considerata la natura seriale della controversia, possono essere ridotte di un terzo e devono essere poste a carico del Ministero soccombente.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:


- a) dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire degli scatti di anzianità in misura pari al 2,50% dello stipendio tabellare;
- b) per l'effetto, condanna il Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente al pagamento della somma di € 1.410,56;
- c) condanna il Ministero resistente al pagamento in favore degli Avvocati antistatari delle spese di lite, liquidate complessivamente in ~~€ 1.410,56~~ per onorari, oltre accessori come per legge.

Foggia, 4.11.2014.

IL CANCELLIERE
(Dr. Luigi Di FUMPO)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL ~~.....~~ 

Il Giudice
Emanuele Mancini

